

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 377

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2001

—————

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'avvio della nuova legislatura si ritiene opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il testo del presente disegno di legge, che riprende le tematiche già affrontate con il disegno di legge atto Senato n. 4285: «Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra», approvato dal Senato in un testo unificato insieme ad altre proposte concorrenti e definitivamente approvato dalla Camera il 27 luglio 2000 (legge 18 agosto 2000, n. 236: «Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra»).

L'articolo 1 ha lo scopo di adeguare i trattamenti pensionistici di guerra indiretti utilizzando l'accantonamento previsto nella legge finanziaria 2001.

Rispetto al testo precedente è stata inserita la previsione di un modesto aumento delle pensioni a favore dei genitori di caduto per fatto di guerra (tabelle M e S), ingiustamente esclusi sino ad oggi.

Questi soggetti, il cui numero è in rapido decremento per ragioni anagrafiche (attualmente sono circa 6000), percepiscono un trattamento di entità assai modesta e del tutto sproporzionato al grave danno morale e umano subito.

La pensione spettante a un genitore che ha perduto un figlio in guerra è infatti pari a lire 231.921 mensili, cifra che sale ad appena 440.650 mensili se i figli caduti in guerra sono due. Oltretutto la concessione di tali trattamenti è subordinata al possesso di un reddito inferiore ad un dato limite di legge.

Queste cifre dimostrano con eloquenza la necessità di inserire questa categoria nell'adeguamento delle pensioni indirette.

L'onere finanziario aggiuntivo derivante da questo ampliamento è quantificabile in

un miliardo di lire per l'anno 2002 e in 2 miliardi per l'anno 2003.

L'articolo 2 contiene alcune norme di carattere procedurale che non comportano alcun onere finanziario aggiuntivo, ma che consentono di chiarire alcuni punti controversi derivanti dal mancato coordinamento tra norme successive o da lacune legislative.

Le innovazioni proposte permetterebbero non solo di individuare un quadro normativo di riferimento chiaro e puntuale, ma anche di fornire agli uffici competenti delle indicazioni tali da evitare incertezze o disparità nell'attività amministrativa.

Più in particolare, la norma di cui al comma 1 ha lo scopo di armonizzare la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, con i principi di carattere generale in tema di prescrizione espressi dall'articolo 100 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e dall'articolo 2935 del codice civile.

La norma di cui al comma 2 chiarisce la procedura da adottare in caso di ripristino di una pensione o assegno di guerra, sospeso in precedenza per superamento del limite di reddito, quando l'interessato viene nuovamente a possedere un reddito inferiore a quanto previsto dalla legge.

La norma di cui al comma 3 mira a superare alcune incertezze interpretative riguardanti la disposizione voluta dal Parlamento per fissare una regolamentazione equa e antidiscriminatoria in materia di recupero di indebiti (articolo 1 della legge 18 agosto 2000, n. 236).

La norma di cui al comma 4 è finalizzata a chiarire l'ambito di competenza dei medici

designati dalle associazioni di categoria all'interno delle Commissioni mediche di verifica, chiarimento già sollecitato dallo stesso Ministero del tesoro.

L'articolo 3 si propone di risolvere un problema legato al fatto che esistono molte disposizioni legislative e regolamentari che attribuiscono particolari diritti o facoltà a coloro che sono affetti da minorazioni dell'integrità personale quantificate solamente in misura percentuale.

A titolo di esempio si possono citare le deliberazioni di molti comuni in tema di aumento della detrazione ICI a favore dei nuclei familiari in cui vi è un soggetto con almeno il 75 per cento di invalidità, o i regolamenti di alcune università che nella valutazione della capacità reddituale di una famiglia attribuiscono rilevanza alla presenza di invalidi nella misura del 40 per cento o del 60 per cento.

Norme di questo genere risultano di difficile applicazione nei confronti degli invalidi di guerra e per servizio poichè le loro infermità non sono classificate in misura percentuale, bensì in base alle categorie previste dalle tabelle A e B allegate al decreto del

Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La mancanza di una norma giuridica che fornisca un criterio di equiparazione tra i due sistemi di misura fa sì che gli interessati trovino di frequente ostacoli insormontabili per usufruire di diritti loro spettanti, perchè le Amministrazioni competenti non sono spesso in grado di valutare correttamente l'entità delle invalidità di guerra o di servizio.

Questa lacuna legislativa assume poi particolare rilevanza quando sono gli interessati stessi a dover effettuare la suddetta valutazione in sede di autocertificazione, come avviene sempre più spesso.

La presente proposta mira a risolvere questo problema fornendo a tutte le parti interessate un criterio di riferimento, elaborato sulla base della giurisprudenza della Corte dei conti e della prassi amministrativa e disponendo una norma che eviti agli invalidi di essere sottoposti a più visite per ottenere certificazioni sanitarie valide ai fini di legge.

La proposta, infatti, opera nello stesso senso delle norme in materia di semplificazione amministrativa recentemente approvate dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Adeguamento dei trattamenti pensionistici indiretti)

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato rispettivamente di lire 113.168 a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di lire 113.168 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per gli anni 2002 e 2003 sono modificati secondo quanto previsto dall'allegato alla presente legge.

3. Gli importi annui previsti dalle tabelle M e S allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati rispettivamente di lire 120.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di lire 120.000 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

4. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in favore dei titolari di cui alle tabelle G, N, M e S ivi citate non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

Art. 2.

(Norme di coordinamento e integrative)

1. All'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: «entro il termine perentorio di cinque anni dalla data del decesso del dante causa» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini di cui all'articolo 100 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915».

2. All'articolo 112 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Qualora il pensionato, dopo la soppressione di cui al precedente comma, venga a possedere nuovamente un reddito inferiore a quello di cui all'articolo 70, può chiedere il ripristino del trattamento sospeso, previa verifica da parte dell'Amministrazione della sussistenza degli altri requisiti eventualmente previsti dalla legge vigente al momento della concessione originaria della pensione o dell'assegno».

3. All'articolo 1, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 236, le parole: «, in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662,» sono soppresse.

4. Il comma quarto dell'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri, uno dei quali assume la funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido o il congiunto del caduto o il congiunto del pensionato. Tale

partecipazione è obbligatoria sia che la pronuncia della commissione si riferisca alla dipendenza di infermità o della morte dell'interessato da fatto di guerra, sia che si riferisca alla valutazione dell'inabilità a proficuo lavoro dell'interessato».

Art. 3.

(Scala di equivalenza tra categorie e percentuali)

1. Nei casi in cui una disposizione legislativa o regolamentare disciplini una fattispecie o attribuisca benefici o agevolazioni ad un soggetto o al suo nucleo familiare facendo riferimento ad una determinata percentuale d'invalidità, senza indicare la corrispondenza con le categorie di cui alle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, si applica la seguente scala di equivalenza:

a) 1^a categoria = 100 per cento di invalidità;

b) 2^a categoria = 99-90 per cento di invalidità;

c) 3^a categoria = 89-80 per cento di invalidità;

d) 4^a categoria = 79-70 per cento di invalidità;

e) 5^a categoria = 69-60 per cento di invalidità;

f) 6^a categoria = 59-50 per cento di invalidità;

g) 7^a categoria = 49-40 per cento di invalidità;

h) 8^a categoria = 39-30 per cento di invalidità;

i) indennità *una tantum*, di cui alla predetta tabella B = 20-29 per cento di invalidità.

2. La documentazione rilasciata dagli organi competenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle invalidità che

danno titolo alla pensione di guerra ha valore di certificazione sanitaria a tutti gli effetti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti dello Stato, delle regioni, dei comuni e in genere di qualsiasi ente pubblico.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 26.000 milioni per l'anno 2002 ed a lire 50.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 17.360 milioni per il 2002 e lire 42.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a lire 8.640 milioni per il 2002 e lire 8.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO
(articolo 1, comma 2)

	Dal 1° gennaio 2002	Dal 1° gennaio 2003
2 ^a categoria	lire 3.149.364	lire 3.560.150
3 ^a categoria	lire 2.792.235	lire 3.145.837
4 ^a categoria	lire 2.476.337	lire 2.761.225
5 ^a categoria	lire 2.179.180	lire 2.368.241
6 ^a categoria	lire 1.906.394	lire 1.972.639
7 ^a categoria	lire 1.741.509	lire 1.741.509
8 ^a categoria	lire 1.694.205	lire 1.694.205